

**CO.PRO.S.S.**

**CONSORZIO PROVINCIALE PER I SERVIZI SOCIALI**

**STATUTO**

**e**

**CONVENZIONE**

*ai sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n.267*

# STATUTO

## CONSORZIO PROVINCIALE PER I SERVIZI SOCIALI

### CAPO I - Elementi costitutivi

#### **Art. 1 - Natura del consorzio**

- 1 La Provincia di Crotone e i Comuni di, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò Marina, Crucoli, Cotronei, Isola di Capo Rizzuto, Pallagorio, Roccabernarda, Rocca di Neto, S. Mauro Marchesato, Scandale e Strongoli, allo scopo di conseguire le finalità previste nella convenzione si sono costituiti in Consorzio, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 8 giugno 1990 n.142. Il succitato Consorzio, oggi disciplinato dall'art.31 del D. Lgvo 18/08/2000 n.267 alla data di adeguamento alla predetta normativa comprende: la Provincia di Crotone e i Comuni di Belvedere Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Crucoli, Cotronei, Melissa, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, S. Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli Verzino e Umbriatico .
- 2 Il Consorzio è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

#### **Art. 2 – Finalità**

1. Gli enti locali, attraverso lo strumento consortile, e in attuazione della convenzione, intendono perseguire un'organica politica di sicurezza sociale mediante il riordino, lo sviluppo e la gestione associata dei servizi sociali e assistenziali, nel quadro della normativa vigente in materia, offrendo ai cittadini tutti i servizi necessari a garanzia della migliore qualità della vita.
2. Il Consorzio, allo scopo di realizzare le finalità di cui al presente articolo, assume la gestione del servizio socio- assistenziale, organizzando: l'esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n° 616, dalla L. R. n° 5/87 e dal D.Lgvo n.112 del 1998; l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione agli enti locali in attuazione della L.R. n° 5, l'esercizio di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli enti locali con legge dello Stato da ultimo dalla Legge 8 Novembre 2000 n.328.
3. Il Consorzio, inoltre, può assumere la gestione di ulteriori servizi nel campo sociale, educativo, culturale e ricreativo.

#### **Art. 3 - Denominazione – Sede**

1. Ad ogni effetto legale il Consorzio assume la denominazione di: “Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali” e può anche essere indicato con la sigla Co.Pro.S.S.
2. Il Consorzio ha una sede legale, al momento in Via Mario Nicoletta - Crotone.

#### **Art. 4 – Durata -Cessazione – Nuove adesioni - Recesso**

1. La durata e la cessazione del Consorzio, le nuove adesioni e le modalità di recesso sono disciplinati dagli articoli 3-4-5- della convenzione.

#### **Art. 5 - Rapporti con gli enti consorziati**

1. Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dalla convenzione, improntando la propria azione agli indirizzi e ai programmi degli Enti consorziati. A tal fine mantiene con detti enti stretti rapporti di servizio.

CAPO II – Organi di rappresentanza, di amministrazione e di gestione.

#### **Art. 6- Gli organi**

1. Sono organi del Consorzio:
  - L'Assemblea consortile;
  - Il Presidente dell'Assemblea consortile;
  - Il Consiglio di Amministrazione;
  - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - Il Direttore Generale;
  - Il Revisore dei conti.

#### **Art. 7- L'Assemblea consortile**

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, rappresentativo degli enti consorziati, nel cui seno si riassumono gli interessi rappresentati.
2. L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'attività consortile ed esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione del consorzio.

#### **Art. 8 – Composizione**

1. L'Assemblea è composta dal Presidente della Provincia di Crotone o da un suo delegato, dal Sindaco, o da un suo delegato, di ciascun Comune aderente al Consorzio.
2. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'assemblea sono regolate dalla normativa prevista per gli Enti locali.
3. Ciascun ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata nella convenzione.
4. Il rappresentante dell'ente esercita, in Assemblea, il diritto di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

#### **Art. 9 – Funzionamento**

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione

straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

3. Gli avvisi di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, debbono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza; debbono essere consegnati a domicilio almeno:
  - cinque giorni prima della seduta, per le sessioni ordinarie;
  - tre giorni prima della seduta, per le sessioni straordinarie;
  - ventiquattro ore prima della seduta, nei casi di convocazione urgente.
4. Contestualmente alla consegna dell'avviso di convocazione, deve essere data notizia dell'adunanza mediante avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio Comuni consorziati e a quello del Consorzio. Gli atti relativi all'ordine del giorno debbono essere messi a disposizione dei componenti dell'Assemblea, depositandoli presso la Segreteria del Consorzio. Per la consegna degli avvisi di convocazione, ove il Consorzio non possa provvedere direttamente, è possibile avvalersi dei messi comunali o mediante invio dell'avviso a mezzo fax ai singoli Comuni
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Si procede in seduta segreta quando debbono essere formulati giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.
6. L'Assemblea non può deliberare se i componenti presenti non rappresentano almeno la metà più uno (quorum strutturale necessario) rispetto al numero totale dei Comuni consorziati.
7. In caso di seduta deserta, l'Assemblea, in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, può deliberare sugli stessi argomenti compresi nell'ordine di prima convocazione, con l'intervento di almeno un terzo degli Enti consorziati
8. Il Presidente deve convocare l'Assemblea nel termine di giorni venti, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte quando lo richiedono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione. In caso di omissione, provvede il Prefetto in via sostitutiva.

#### **Art. 10- Competenza dell'assemblea**

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali di governo del Consorzio, operando nel rispetto dei fini statutari.
2. L'Assemblea ha competenze in ordine ai seguenti atti fondamentali:
  - La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - La pronuncia di decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura previsti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri Comunali, ai sensi del nuovo ordinamento degli Enti locali (D.Lgsv 267/2000) e successive modifiche e integrazioni e negli altri casi previsti dal presente Statuto;
  - La determinazione delle indennità a favore dei vari componenti degli organi del consorzio;
  - L'approvazione degli atti a contenuto normativo;
  - La nomina e la fissazione dell'emolumento del Segretario del Consorzio;
  - La nomina di un revisore contabile;
  - L'assunzione della gestione dei servizi a rilevanza sociale, quando ne faccia richiesta uno o più enti associati;
  - L'assunzione dei mutui proposti dal Consiglio di Amministrazione;
  - L'approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
  - L'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni;
  - L'approvazione delle convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi;

- La determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
- La fissazione degli indirizzi ai quali deve attenersi il Presidente del Consiglio di Amministrazione per le nomine di sua competenza;
- L'esercizio, nei confronti degli altri organi del consorzio, di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio comunale rispetto agli enti strumentali.

#### **Art. 11- Deliberazioni**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.
2. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione o dei presenti.
3. Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.
4. In caso di votazione segreta a ciascun rappresentante sono consegnate tante schede quante sono, proporzionalmente, le rispettive quote di partecipazione od una per ognuno dei rappresentanti presenti.
5. Apposito regolamento, per quanto non espressamente previsto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea.
6. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unicamente al Presidente, sottoscrive.

#### **Art. 12- Presidente dell'Assemblea**

1. Il Presidente dell'Assemblea consortile è il presidente della Provincia di Crotone, o suo delegato e dura in carica 5 anni ai sensi della normativa vigente.
2. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, le funzioni del Presidente dell'Assemblea sono svolte dal componente più anziano d'età.

#### **Art. 13- Attribuzioni**

1. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
  - rappresenta, convoca e presiede l'Assemblea; stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute; firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati;
  - sovrintende all'attività complessiva dell'ente e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;
  - compie gli atti che gli sono attribuiti dalla Legge dalla convenzione, dal presente Statuto e dai regolamenti.

#### **Art. 14- Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione del Consorzio al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dall'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un quinquennio dall'Assemblea consortile, nel proprio seno, e si compone di numero 3 Consiglieri compreso il Presidente. Il Consiglio

di Amministrazione deve essere rinnovato prima della scadenza del mandato quando, a seguito di elezioni amministrative, vengano rinnovati i Consigli comunali, anche non contemporaneamente, di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza delle quote assembleari.

3. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale.
4. Ai fini della nomina del Consiglio, si procede sulla base di un elenco di candidati, amministratori eletti degli Enti consorziati, formato a seguito di manifestazione d'interesse alla candidatura".
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica, in ogni caso, fino all'insediamento dei loro successori. I singoli Consiglieri, che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.
6. Possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione, solo ed esclusivamente, amministratori eletti degli Enti consorziati che non ricadano nei casi di ineleggibilità o incompatibilità".

#### **Art. 15- Elezione- Decadenza**

1 L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta (metà più uno) dei rappresentanti dei Comuni soci del Consorzio sulla base di una proposta contenente i nominativi, attinti dall'elenco di cui all'art. 14, comma 4, dei candidati alle cariche di Presidente del Consiglio e di Consigliere;

2 Ove l'Assemblea non provveda alle nomine di cui al comma precedente entro quarantacinque giorni dalla costituzione del consorzio o dalla scadenza del mandato, il Presidente dell'Assemblea, provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 7 della convenzione.

3 I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere per la durata del mandato tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che disciplina, altresì i casi di decadenza riferiti tanto ai Consiglieri comunali, quanto agli Amministratori delle aziende speciali.

#### **Art. 16- Competenze**

1 Il Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dei fini statutari del consorzio, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente del Consiglio o del Direttore.

2 Al Consiglio di Amministrazione compete, altresì:

deliberare i prelievi dai fondi di riserva e le variazioni di bilancio;

- deliberare le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa;
- proporre all'Assemblea consortile l'assunzione dei mutui a medio e a lungo termine ai quali il consorzio possa far fronte con mezzi propri, approvandone il piano finanziario;
- proporre all'Assemblea consortile il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica e il rendiconto, unicamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
- autorizzare i contratti da stipulare dal Direttore, approvandone i capitoli;
- approvare i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione e tutti i

provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e nel programma e non attribuiti ad altri organi;

- approvare gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche regolamentari;
- approvare gli accordi con l'A.S.L. per l'integrazione tra servizi sociali e sanitari;
- adottare, in via d'urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

### **Art. 17 Adunanze e deliberazioni**

- 1 L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
- 2 Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza assoluta dei voti.
- 3 Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero a richiesta dei due Consiglieri o del Direttore. In caso di inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea consortile.
- 4 Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

### **Art. 18 –Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

- 1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo tra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e assicura l'unità dell'attività del consorzio.
- 2 Il Presidente adotta tutti gli atti e assume le determinazioni concernenti l'Amministrazione del consorzio, che gli sono attribuite dalla convenzione, dal presente Statuto e dai regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea.
- 3 In particolare, il Presidente:
  - Rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute; distribuisce gli affari tra i componenti e ne sottoscrive le deliberazioni;
  - Firma la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del Consiglio;
  - Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;
  - Adotta, in caso di necessità e urgenza sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza successiva.

### **Art. 19- Consigliere anziano**

In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal componente più anziano di età.

### **Art. 20- Prerogative e responsabilità**

- 1 Agli amministratori del Consorzio per quanto riguarda aspettative, permessi e indennità, si applicano le norme previste dal Capo IV – Status degli amministratori locali del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 2 Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli enti locali.
- 3 Il consorzio assicura l'assistenza legale agli Amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso e con esclusione di rimborso delle spese in caso di condanna.
- 4 I componenti degli organi collegiali non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Tale circostanza va dichiarata dagli interessati.

#### 7 CAPO III-Organismi gestionali- Strutture e uffici

##### **Art. 21-Principi e criteri generali**

- 1 Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
- 2 L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti, dal Direttore coadiuvato dal personale del consorzio. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

##### **Art. 22-Personale**

- 1 Il consorzio, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
- 2 Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.
- 3 Il consorzio, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può avvalersi anche del personale degli enti associati, mediante incarico e previo consenso delle amministrazioni interessate.

##### **Art. 23- Segretario**

- 1 Il Segretario Provinciale è Segretario del Consorzio a seguito di nomina da parte dell'assemblea.
- 2 Il segretario assolve alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali, eroga i contratti dell'ente.

##### **Art. 24- Direttore**

- 1 Il direttore è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei



fini del consorzio.

- 2 Il Direttore può essere nominato per chiamata diretta, ma in tal caso, la sua nomina deve essere proposta dal Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e approvata dall'Assemblea consortile.
- 3 Nella fase costituente il Direttore è nominato per chiamata diretta dal Consiglio di Amministrazione
- 4 Il Direttore, in particolare:
  - Ha la responsabilità legale del consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e convenuto;
  - Esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
  - Formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
  - Sottopone al Consiglio di amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli schemi della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci preventivi pluriennali e annuali, nonché del conto consuntivo;
  - Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto; adotta i provvedimenti intesi a migliorare la produttività dell'apparato dell'ente;
  - Dirige il personale;
  - Irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento, ad altri organi;
  - Presiede le commissioni di gare e di concorso e stipula i contratti;
  - Firma, unitamente al responsabile dei servizi finanziari, gli ordinativi di incasso e di pagamento;
  - Firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 5 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, le funzioni vengono esercitate su designazione del Consiglio di Amministrazione da un dipendente del consorzio o da soggetto esterno in possesso dei necessari requisiti professionali.

#### **Art. 25- Incompatibilità e responsabilità**

- 1 A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio di Amministrazione.
- 2 Non possono essere nominati impiegati o Direttore del Consorzio i Consiglieri e gli Assessori degli enti locali associati.
- 3 Il Direttore e il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti dagli enti locali.

CAPO IV –Gestione- Finanza e contabilità

#### **Art. 26- Attività gestionale del consorzio**

- 1 La gestione del consorzio deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.

- 2 Il consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
- 3 Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.
- 4 Al consorzio si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

#### **Art. 27 Patrimonio**

1. Il consorzio ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili, compresi i fondi liquidi, da trasferimenti degli enti, da donazioni, lasciti e da acquisizioni successive .
2. I beni del consorzio sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. Il consorzio deve corrispondere agli enti consorziati un interesse pari a quello sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui effettivamente contratti.
4. Il consorzio per i fondi liquidi di dotazione non derivanti da mutuo, riconosce agli enti aderenti un interesse pari a quello praticato dalla cassa depositi e prestiti per finanziamenti simili, alle condizioni vigenti al momento del conferimento.

#### **Art. 28- Trasferimenti per partecipazione alle spese**

1. Il consorzio, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione.
2. Gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del consorzio, a trimestri anticipati, comunque entro il primo mese, una quota pari ad un quarto della somma dovuta e iscritta nel bilancio preventivo approvato.

#### **Art. 29- Bilancio**

1. Il bilancio di previsione pluriennale è lo strumento di programmazione a lungo termine che, aggiornato di anno in anno, rappresenta l'attività amministrativa e finanziaria nell'arco di tempo considerato.
2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico - amministrativa del consorzio. In questo vengono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume siano effettuate nel corso dell'anno.

#### **Art. 30-Relazione previsionale programmatica**

1. La relazione previsionale e programmatica è il quadro di riferimento del bilancio di previsione annuale. Essa considera lo stato generale dei servizi e tiene conto di tutti gli atti programmatici approvati dall'ente. In questa sono evidenziate tutte le risorse, sia di carattere ordinario che straordinario.

#### **Art. 31-Rendiconto della gestione**

- 1 Il rendiconto della gestione del consorzio è approvato dall'Assemblea consortile entro il 30 giugno dell'anno successivo.

- 2 Il direttore deve presentare al Consiglio di Amministrazione il rendiconto, con una relazione illustrativa dell'attività gestionale, entro il 30 aprile.
- 3 Il rendiconto deve essere successivamente trasmesso al Revisore contabile per l'attestazione della corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione. Il rendiconto con la relazione del Revisore viene rimesso all'Assemblea nei termini di cui al precedente primo comma.

#### **Art. 32- Servizio di tesoreria**

- 1 Il consorzio ha un proprio tesoriere.
- 2 Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio di Amministrazione, con procedimento di gara a evidenza pubblica, a un istituto di credito operante in uno dei Comuni consorziati.

#### **Art. 33- Contratti e appalti**

- 1 Il regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.
- 2 Il regolamento determina, inoltre, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.

#### CAPO V- Vigilanza e controllo

#### **Art. 34- Rimozione e sospensione**

- 1 I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e con le forme previste dalla legge.

#### **Art. 35- Revoca**

- 1 Il consiglio di Amministrazione e i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea consortile a maggioranza più uno rispetto al numero totale dei Comuni consorziati, con le modalità previste dall'art. 52 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgvo 267/2000.
- 2 Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'Assemblea provvede, di norma, nella stessa seduta su proposta del Presidente dell'Assemblea consortile.

#### **Art. 36- Decadenza**

- 1 Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dei suoi componenti.
- 2 La decadenza è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea consortile.

#### **Art. 37- Raccordo con gli enti**

- 1 Il consorzio al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività trasmette, a cura del Segretario, agli enti associati copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea. Rende,

inoltre, possibile la vigilanza degli enti aderenti mediante formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dalla convenzione.

- 2 Il Presidente dell'Assemblea e il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a fornire secondo le modalità stabilite dal regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli enti aderenti, al fine di consentire il migliore esercizio della funzione di controllo.

#### **Art. 38- Interventi degli Amministratori**

- 1 I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a ottenere dagli uffici del consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato.
- 2 I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

#### **Art. 39- Revisore dei conti**

- 1 La revisione economico- finanziaria del consorzio è affidata ad un revisore nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta, con le modalità stabilite dalla legge con particolare riguardo al DPR 4 ottobre 1986, n.902 e all'art. 12 bis della legge 19 marzo 1993, n.68. Il Revisore deve possedere, oltre ai requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, anche quelli per l'elezione a Consigliere comunale e non a ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.
- 2 Il regolamento può prevedere, oltre alle ipotesi indicate al primo comma, ulteriori cause di incompatibilità e indipendenza del Revisore. Sono inoltre disciplinate dal regolamento le modalità di revoca e di decadenza.
- 3 Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del consorzio, può consultare il Direttore e presentare relazioni e documenti all'Assemblea.
- 4 Il Revisore ha diritto ad assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, quando siano in discussione atti deliberativi di rilievo economico-finanziario.
- 5 Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.

#### **Art. 40- Controllo di gestione e revisione contabile**

- 1 Il Consorzio utilizza strumenti e procedure idonei a garantire un costante e approfondito controllo dei fatti gestionali, anche al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi - benefici.

#### **CAPO VI – Trasparenza- Accesso- Partecipazione**

#### **Art. 41- Trasparenza**

- 1 Il consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici e estensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione, ai sensi della legislazione vigente in materia.
- 2 Il consorzio, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività,

utilizza mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione consentono.

#### **Art. 42- Albo delle pubblicazioni**

- 1 Il consorzio ha un albo per le pubblicazioni degli atti, che per la disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza del pubblico. Detti atti contestualmente all'affissione all'albo debbono essere trasmessi ai Comuni consorziati per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori.
- 2 Il consorzio deve garantire la massima accessibilità degli atti affissi a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio.

#### **Art. 43- Accesso e informazione**

- 1 L'avvio del procedimento amministrativo, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità da evidenziare nel provvedimento, deve essere comunicato ai diretti interessati e a coloro ai quali esso possa arrecare indirettamente pregiudizio.
- 2 I cittadini, portatori di interessi pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, nonché i proprietari di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Essi possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti, che il consorzio è tenuto a valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
- 3 Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi.
- 4 Il regolamento, inoltre: determina i tempi di ciascun tipo di procedimento; individua, per ciascun provvedimento di competenza consortile, il responsabile del procedimento e la sua durata massima; determina il tempo entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni e l'amministrazione pronunciarsi; indica il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
- 5 L'Amministrazione consortile, in accoglimento delle osservazioni e proposte, presentate ai sensi del secondo comma, può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, perseguendo in ogni caso il pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale. Le modalità di tali accordi sono disciplinati dalla legge.

#### **Art. 44- Partecipazione**

- 1 Il consorzio, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.
- 2 Il consorzio, a tal fine, è impegnato:
  - ad assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti;
  - a promuovere assemblee o incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la migliore gestione dei servizi;
  - a curare rapporti con le istituzioni sanitarie e sociali;
  - a predisporre pubblicazioni divulgative al fine di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività del consorzio e le modalità di fruizione dei servizi.

- 3 Il consorzio, periodicamente, predispone, avvalendosi, ove ritenuto necessario, di enti e istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati delle predette ricerche sono comunicati agli enti associati.

#### **Art. 45- Associazioni di volontariato**

- 1 Il consorzio, nell'esercizio delle attività di sua competenza, può avvalersi della collaborazione, in particolare nei settori della prevenzione, delle associazioni di volontariato, al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti, di offrire nuovi servizi, di diminuire i costi di gestione.

#### CAPO VII –Norme finali e transitorie

#### **Art 46- Funzione normativa**

- 1 Lo Statuto contiene le norme fondamentali che disciplinano il funzionamento del consorzio.
- 2 Il consorzio emana regolamenti nelle materie di sua competenza. La potestà regolamentare deve essere esercitata osservando le vigenti disposizioni di legge, la convenzione e lo Statuto.
- 3 I regolamenti, dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva, vengono affissi nell'albo delle pubblicazioni per la durata di quindici giorni. I regolamenti, in ogni caso, debbono essere sottoposti ad adeguate forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

#### **Art. 47- Disposizione finale**

- 1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di cui al già citato D.Lgvo n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili.

#### **Art. 48- Disciplina per la fase costituente**

- 1 Nella fase costituente, determinata nel biennio 1998-99, l'Amministrazione del consorzio è affidata al Forum degli Assessorati Provinciali e Comunali di Roma.
- 2 La gestione del Forum ha validità per un biennio, salvo il rinnovo da parte dell'Assemblea.
- 3 L'Assemblea, nelle more di approvazione dell'ordinamento normativo del consorzio, adotta con appositi provvedimenti la disciplina regolamentare provvisoria, finalizzata a consentire le specifiche attività organizzativo - contabili che debbono essere poste in attuazione delle vigenti norme di legge, delle disposizioni della convenzione e del presente Statuto.

# **CONVENZIONE**

## **CONSORZIO PROVINCIALE PER I SERVIZI SOCIALI**

### **Art. 1- Costituzione del Consorzio e Denominazione**

- 1 I soggetti stipulanti convengono di costituirsi in Consorzio, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di perseguire una organica politica di sicurezza sociale e per rendere ai cittadini servizi atti a garantire la migliore compatibile qualità della vita.
- 2 I soggetti stipulanti convengono di attribuire al consorzio la denominazione di Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali (CO.PRO.S.S.), con sede in Via Botteghele snc Crotone.

### **Art. 2-Fini**

- 1 Le parti stabiliscono di affidare al nuovo organismo di cooperazione, dotato di personalità giuridica, la gestione di servizi a rilevanza sociale.
- 2 La gestione dei servizi presuppone la richiesta, con formale provvedimento deliberativo, di ciascun ente associato e l'accettazione da parte dell'Assemblea consortile.
- 3 Al nuovo organismo è, altresì, possibile con il Consiglio di Amministrazione, la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse materiali e umane necessarie.
- 4 Il consorzio deve, pertanto, provvedere a progettare e programmare, d'intesa con l'Osservatorio Provinciale delle Politiche Sociali, le attività di cui al comma precedente per la loro gestione diretta, ovvero mediante convenzioni e affidamenti a soggetti operanti nel campo dell'associazionismo e della cooperazione sociale.

### **Art. 3- Durata**

- 1 Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del consorzio in anni venti a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
- 2 Convenuto detto termine, la durata del consorzio si intende automaticamente prorogata di ulteriori venti anni e così di seguito, salvo che due anni prima della scadenza uno o più enti associati non comunichino agli altri di voler rinunciare alla proroga tacita.

### **Art. 4-Recesso**

- 1 Prima della scadenza dell'accordo associativo, e comunque decorso un periodo pari ad almeno tre anni, ciascun ente può recedere, previa presentazione di apposita istanza diretta a tutti gli altri enti facenti parte del consorzio. L'istanza deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario.
- 2 La richiesta di recesso, previa verifica in ordine al permanere dei presupposti che legittimano l'esistenza del consorzio, deve essere accettata dagli enti che restano associati, purché rappresentino almeno la maggioranza delle rimanenti quote di partecipazione.
- 3 La data di decorrenza del recesso viene fissata con il provvedimento di accettazione, da adottarsi con le forme e le modalità prescritte dall'art. 31, secondo comma, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

- 4 Il predetto provvedimento deve contenere le necessarie modifiche alla presente convenzione.
- 5 L'ente che recede resta obbligato per gli impegni e le spese correnti assunti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario, nel corso del quale si verifica il recesso . L'ente resta, inoltre, vincolato alle obbligazioni con effetti permanenti, comprese quelle derivanti dalla cessazione di cui al successivo art.13, comma primo.

#### **Art. 5-Ammissioni nuovi enti locali**

- 1 E' consentita l'adesione di altri enti locali al consorzio, dopo la sua istituzione, ferma restando l'esigenza dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata in forma consortile.
- 2 L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri enti locali comporta la necessaria revisione della presente convenzione ed eventualmente dello Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'art. 31, secondo comma, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 6 – Quote di partecipazione**

- 1 Ciascun Ente associato partecipa alla gestione consortile garantendo l'onere finanziario in rapporto alla popolazione residente in ciascun Comune, secondo le risultanze dell'ultimo censimento.
- 2 Le quote di partecipazione sono espresse in valori percentuali, arrotondati per difetto o per eccesso all'unità. L'aggiornamento delle quote decorre dal primo Gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione dei risultati del censimento.
- 3 Ciascun Ente, in assemblea, interviene nei processi decisionali con potere proporzionale alla quantificazione dell'impegno finanziario sostenuto.

#### **Art. 7- Nomina e competenza degli organi consortili**

- 1 L'Assemblea provvede all'elezione del Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti indirizzi:
  - i componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre a possedere i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali, debbono possedere una particolare competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa per studi compiuti e/o per uffici pubblici e/o privati ricoperti.
3. All'elezione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente dell'Assemblea, in via surrogatoria qualora l'Assemblea non effettui le nomine di sua competenza entro i termini di legge secondo le modalità procedurali previste dal D. L. 15 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n.444.
4. Le competenze dell'Assemblea sono disciplinate dall'art. 10 dello Statuto. Le attribuzioni del Presidente dell'Assemblea sono previste dall'art.13 dello Statuto.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti o aziende.
6. Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dalla scadenza del precedente incarico.



7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di responsabilità esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 109 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dallo Statuto e dal regolamento.
8. Le competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'art. 18 dello Statuto.

#### **Art. 8-Trasmissione atti agli enti consorziati**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere trasmesse, a cura del Segretario, a tutti gli enti facenti parte del consorzio, nel termine di quindici giorni dalla loro adozione.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, del d.lgs. 267/2000, debbono essere trasmessi gli atti indicati dall'art.10 dello Statuto.

#### **Art. 9-Consultazione e informazione**

1. L'Assemblea e/o il Consiglio di Amministrazione devono chiedere parere consultivo a tutti gli enti aderenti al Consorzio, ove, in relazione a questioni di rilevante importanza o gravità, inerenti l'attività del consorzio, ne facciano richiesta i componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno un terzo delle quote.
2. Il parere deve essere espresso nel termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, decorsi i quali lo stesso si considera espresso e comunicato.

#### **Art. 10-Garanzie**

- 1 La gestione associata, a prescindere dalla consistenza delle quote di partecipazione, deve caratterizzarsi in modo da assicurare la migliore tutela possibile degli interessi rappresentati da tutti gli enti aderenti al consorzio.
- 2 Ciascun Ente aderente può proporre direttamente al Consiglio di Amministrazione questioni inerenti l'attività consortile.
- 3 Il Consiglio di Amministrazione deve dare risposta alle questioni sottoposte al suo esame nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta.

#### **Art. 11-Oneri finanziari**

- 1 Gli Enti aderenti al consorzio debbono provvedere al pagamento dei rispettivi oneri finanziari, rapportati alle quote di partecipazione, entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
- 2 Il Direttore, decorso infruttuosamente detto termine deve, previa diffida, chiedere al competente organo regionale di controllo la nomina del Commissario "ad acta" per l'emissione del mandato d'ufficio a carico dell'ente inadempiente, per un importo maggiorato delle spese e degli interessi, commisurati al tasso ufficiale di sconto.
- 3 Il Consiglio di Amministrazione, per la riscossione delle quote di contributo dovute dagli enti aderenti al consorzio, può avvalersi della procedura prevista dall'art.32 della legge 26 aprile 1983, n.131.

### **Art. 12- Partecipazione popolare e diritto di accesso**

1 Al consorzio si applicano le disposizioni inerenti la partecipazione e il diritto di accesso previste dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e sue successive modificazioni.

2 Il consorzio può attivare, con le modalità previste dallo Statuto, forme di collaborazione con associazioni di volontariato.

### **Art. 13- Cessazione del consorzio**

1 Il consorzio si estingue nel caso di recesso che coinvolga uno o più enti aderenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione, salvo che gli enti portatori delle residue quote non accettino il permanere delle condizioni legittimanti l'esistenza del consorzio stesso.

2 Il consorzio si estingue, inoltre, nell'ipotesi di cui all'art.4, secondo comma, ove si accerti che sono venuti meno i presupposti che giustificano l'esistenza dell'organismo di cooperazione.

### **Art. 14-Arbitrato**

1 Gli eventuali conflitti fra gli enti associati e il consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del consorzio stesso o in tema d'interpretazione della presente convenzione, sono demandati ad un Collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli enti e da uno o due membri nominati d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del tribunale su istanza della parte più diligente.

2 Il Collegio arbitrale è presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale.

### **Art. 15-Criteri di valutazione dei conferimenti in natura**

1 I beni immobili sono valutati a mezzo di perizia di stima asseverata, da redigersi a cura di un unico professionista nominato disgiuntamente dai singoli soci aderenti.

2 I beni mobili sono valutati al valore d'acquisto documentato, al netto di quote ammortizzate, ovvero sulla base del valore di mercato per beni analoghi al momento del conferimento.

### **Art.16- Gestione nel periodo transitorio**

- 1 La costituzione del consorzio si perfeziona al momento della sottoscrizione della presente convenzione.
- 2 Gli organi degli Enti aderenti proseguono nella gestione dei servizi socio-assistenziali sino alla nomina, ai sensi dello Statuto del Consiglio di Amministrazione del consorzio.
- 3 Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il consorzio può avvalersi del personale e degli uffici dei Comuni associati, previo accordo con le Amministrazioni interessate.
- 4 Il consorzio può inoltre, stipulare convenzioni per l'utilizzo dei servizi e delle strutture della azienda regionale ASL n.5 operanti in ambito coincidente con quello dei Comuni associati al fine di valorizzare ogni possibile sinergia.

- 5 Il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata in n. 6 originali, è esente da bollo, ex art. 16 tab. B del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
- 6 Trattandosi di scrittura privata non autenticata, non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente deve essere registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art.4 parte II tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.
- 7 Al presente atto si allegano, per farne parte integrante e sostanziale, lo Statuto e le deliberazioni dei Consigli comunali facenti parte del consorzio.